



“Stazione Unica Appaltante Trecate”
Trecate – Cerano – Sozzago – Terdobbiate

e-mail: sua@comune.trecate.no.it

PEC : trecate@postemailcertificata.it

Allegato 4

**CAPITOLATO SPECIALE PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI TRECATE**

CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO:

- Categoria 27 dell’allegato II B Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.
- C.P.V. 98351000-8

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 64714200BA

PUNTI DI CONTATTO: profilo del committente www.comune.trecate.no.it – **bandi e concorsi** presso il quale il documento è direttamente e gratuitamente scaricabile.

SOMMARIO

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 2 – DISPONIBILITA' DELLE AREE DI SOSTA

Art. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PARCOMETRI

Art. 6 – GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, REQUISITI MINIMI

Art. 7 – APPRONTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

Art. 8 – VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 9 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Art. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SOSTA

Art. 11 – CARATTERISTICHE DELLE TESSERE

Art. 12 – TARIFFE PER LA SOSTA

Art. 13 – VALORE DELLA CONCESSIONE – CANONE A BASE DI GARA

Art. 14 – VARIAZIONE CANONE PER MODIFICHE POST- GARA DELLE TARIFFE E DEL
NUMERO DEGLI STALLI (CLAUSOLA CONTRO L'INSORGENZA DI CONTENZIOSI)

Art. 15 – NORME SUL PERSONALE

Art. 16 – GESTIONE DELLA SICUREZZA

Art. 17 – GARANZIE

Art. 18 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

Art. 19 - OBBLIGHI GENERALI DELLA DITTA CONCESSIONARIA

Art. 20 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

Art. 22 – AVVALIMENTO

Art. 23 - PENALI

Art. 24 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Art. 25 – REVOCA

Art. 26 – RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 27 – FORO COMPETENTE

Art. 28 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Art. 29 - NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 30 – ALLEGATI

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della concessione il servizio di gestione della sosta a pagamento per complessivi **174** posti auto, comprensiva di fornitura, installazione, gestione di dispositivi per la riscossione della tariffa e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il controllo della sosta con due ausiliari del traffico, lungo le strade del Centro Storico e del parcheggio a raso sito in Piazza Marconi nel Comune di Trecate, aree indicate nella planimetria di cui all'allegato 1 e nella tabella riepilogativa qui di seguito riportata:

LUOGO	AREA DI SOSTA	OFFERTA	
		n° stalli PAGAM	n° PARCOMETRI
Centro Storico	Via Gramsci	30	2 da sostituire
Centro Storico	Via Mazzini (da Dante a Murello)	19	1 da sostituire
Centro Storico	Via Parini	10	0
Centro Storico	Via Matteotti	20	2 da sostituire
Centro Storico	L.go Carducci	2	0
Centro Storico	Via Adua (da XX Settembre a Carducci)	9	1 da sostituire
Centro Storico	Via XX Settembre	7	1 da sostituire
Stazione	Piazza Marconi	77	2 nuovi
		174	

Nell'area "**Centro Storico**" la sosta a pagamento è in vigore:

- dal lunedì al sabato compresi, dalle ore 8.00 alle ore 19.00
- sono escluse le domeniche e le festività infrasettimanali.

Nell'area "**Stazione**", la sosta a pagamento è in vigore:

- dal lunedì alla domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- festività comprese

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di diminuire o incrementare, a sua insindacabile volontà, le aree di sosta a pagamento fino al limite massimo del 10% della quantità concessa.

Se i posti auto saranno diminuiti o aumentati entro il limite suddetto, il canone dovuto sarà convenzionalmente rideterminato con i criteri indicati nel successivo art. 14, a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la modificazione delle aree.

Art. 2 DISPONIBILITA' DELLE AREE DI SOSTA

L'Amministrazione Comunale mantiene la completa disponibilità di tutte le aree pubbliche, compresi gli stalli di sosta, riservandosi la facoltà di utilizzarle a propria discrezione, previa adozione dei provvedimenti formali, in ogni caso in cui ricorrano motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno n. 48 ore, se non ricorrono motivi d'urgenza.

Dovrà, pertanto, essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni e/o iniziative a vario titolo autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nonché delle occupazioni del suolo pubblico, compresi gli stalli di sosta, debitamente autorizzate, che si rendano necessarie per consentire lavori

per edifici pubblici o privati, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione dei servizi (ad es. reti elettriche, approvvigionamento idrico, fognaria, elettrica, distribuzione gas, telefonia).

Nei su indicati casi vi sarà la sospensione del regime di pagamento e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta concessionaria a titolo di indennizzo e/o rimborso - corrispettivo - compenso di qualunque genere, **fino ad un massimo di 150 ore** all'anno per ogni singolo stallo di sosta.

In caso di utilizzo superiore alle 150 ore/anno alla ditta concessionaria spetterà esclusivamente un indennizzo, per ogni posto auto occupato e per le effettive ore di occupazione, eccedenti il limite, così calcolato:

introito orario forfettario medio quantificato in € 0,35 x numero totale di ore di occupazione effettive, eccedenti il limite di 150 ore da tollerare, relativamente ad ogni singolo stallo di sosta occupato.

Il regime di pagamento è altresì regolarmente sospeso e le ore interessate non rientreranno nel conteggio del limite suddetto nei seguenti casi:

- 1) nelle giornate interessate dalla festività patronali di San Cassiano (una volta l'anno nel mese di settembre per max 2 giorni) lungo le vie del Centro Storico;
- 2) ogni mercoledì, dalle 06.00 alle 15.00, lungo Via Mazzini, per lo svolgimento del mercato settimanale.

Art. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende:

- a) la fornitura di parcometri nuovi e tutti dello stesso modello, meglio descritti all'art. 5, e la loro posa in opera comprensiva dei lavori necessari per la loro installazione e messa in esercizio. E' altresì incluso ogni onere e adempimento necessario per il rispetto della regola d'arte;
- b) l'installazione di ulteriori parcometri in corso di concessione nel caso di identificazione di nuove aree di sosta da parte del Comune concedente;
- c) l'approntamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale relativa ai parcheggi a pagamento. Entro 3 (tre) mesi dall'efficacia del contratto, la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere al rifacimento totale della segnaletica orizzontale, come meglio specificato nel successivo art. 7;
- d) la gestione dei corrispettivi/incassi, consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento e quindi nel prelievo degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o ticket di gestione emessi dagli apparecchi e nella ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;
- e) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli, mediante ausiliari del traffico, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge n. 127/97, nelle zone oggetto della concessione, nonché consegna dei relativi verbali al Comando di Polizia Locale, come meglio specificato nel successivo art. 9;
- f) la fornitura, installazione e manutenzione di ogni apparecchiatura aggiuntiva eventualmente offerta;
- g) ogni altra operazione necessaria per la corretta gestione delle aree di sosta a pagamento.

Il servizio di gestione parcheggi è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare la penalità prevista all'art. 25 del presente Capitolato.

Il Comune potrà segnalare alla cittadinanza l'interruzione o abbandono del servizio e/o l'eventuale

sospensione del pagamento, anche utilizzando i parcometri e la segnaletica verticale.

Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dal giorno successivo alla stipula del contratto o da quello risultante dal verbale di consegna ed avvio del servizio se antecedente.

Il mancato inizio del servizio in tal giorno determinerà la revoca della concessione con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e del mancato guadagno da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il contratto non potrà essere rinnovato tacitamente.

Alla scadenza è facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere il rinnovo del contratto per un periodo massimo di 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in presenza di condizioni di pubblica convenienza, degli esiti positivi della gestione del servizio e delle norme di settore vigenti nel tempo.

Al termine della concessione le opere installate ed i beni acquisiti a spese della ditta concessionaria entro il termine di durata del contratto, opportunamente elencati nel dettaglio in un inventario, se funzionanti ed in buono stato di conservazione, potranno essere acquisiti dal Comune di Trecate, a insindacabile giudizio dello stesso, alle seguenti condizioni:

- a) di diritto e senza corrispettivo o compenso alcuno in caso di beni o investimenti totalmente ammortizzati (con le normali aliquote di legge) nel periodo della concessione;
- b) al valore contabile risultante dal libro dei cespiti ammortizzabili, in caso di beni ivi iscritti, successivamente alla data di attivazione della presente concessione, e quindi non totalmente ammortizzati durante il predetto periodo;
- c) concessione del magazzino dei beni strumentali al valore di acquisto, ridotto in proporzione del deperimento dei beni stessi.

Al termine del rapporto contrattuale, la ditta concessionaria, qualora non fosse stato ancora individuato il soggetto incaricato alla prosecuzione del servizio, sarà tenuta a garantire il prolungamento dello stesso, alle medesime condizioni, fino all'inizio della nuova gestione e, comunque, per non oltre sei mesi.

Se al termine del rapporto contrattuale fosse un altro il soggetto aggiudicatario del servizio *de quo*, perché vincitore della nuova gara di affidamento, la ditta concessionaria "uscente" dovrà garantire un corretto trasferimento delle installazioni inerenti la gestione dei parcheggi al nuovo gestore, nonché fornirgli tutte le informazioni o elementi necessari alla prosecuzione del servizio.

Nel caso di mancata collaborazione nella fase di subentro del nuovo gestore al termine della concessione, l'Amministrazione Comunale potrà applicare la penalità prevista all'art. 25.

Art. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PARCOMETRI

Nella fase di avvio del servizio gli attuali 7 parcometri del Centro Storico, di proprietà dell'attuale gestore, dovranno essere sostituiti dalla ditta concessionaria la quale dovrà procedere, a propria cura e spese, alla loro fornitura ed installazione, anche degli eventuali altri parcometri offerti in gara.

A pena di esclusione, i parcometri da fornire, che dovranno essere nuovi, di prima installazione, tutti dello stesso modello e di ultima generazione, dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- omologazione del Ministero dei LL.PP nel rispetto del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992) e del relativo Regolamento d'esecuzione (DPR n. 495 del 16/12/1992);

- conformità alla normativa UNI EN 12414;
- certificazione di qualità del costruttore secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001;
- robusta struttura in acciaio ad alta resistenza;
- protezione contro gli agenti atmosferici (minimo IP45);
- resistenza alle temperature esterne a norme CEI -15° +55° C;
- conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 476/92 per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica;
- permettere pagamenti a mezzo di monete e smart card;
- contenitore/cassaforte monete protetto da blindatura, con serrature ad elevata sicurezza;
- vano introduzione monete anti pioggia e antivandalismo con chiusura automatica;
- dispositivo di lettura smart card;
- sistema di auto diagnosi mediante allarmi per: apertura porte esterne, asportazione cassetta di sicurezza, malfunzionamenti carta (ad es. per esaurimento, ecc.), fuori servizio, malfunzionamenti generali;
- stampante termica;
- rotolo di carta per l'emissione di biglietti riportanti sul retro il numero progressivo di emissione;
- display illuminato e di facile lettura / guida per l'utenza;
- possibilità di alimentazione a pila / batteria / pannello solare;
- presenza di batteria *backup*;
- recare ben visibile l'indicazione "P";
- sensore di monete da € 0,05 centesimi sino a monete da € 2,00.

Le caratteristiche, la quantità, le modalità di allestimento e di gestione dei parcometri dovranno essere dettagliatamente riportate nell'offerta tecnica e saranno valutate secondo le modalità di cui all'art. 15. Al fine di garantire l'ottimale svolgimento del servizio la ditta concessionaria dovrà tenere conto della fornitura di un numero minimo di **9 (nove) nuovi parcometri**.

Il concorrente dovrà presentare, in allegato all'offerta tecnica di gara, la dichiarazione rilasciata dal costruttore dei parcometri di corrispondenza degli apparecchi prodotti ai requisiti minimi sopra riportati.

Art. 6 GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA REQUISITI MINIMI

La ditta concessionaria, oltre ad assicurare, a sua cura e spese, la fornitura di materiali di consumo, l'ordinaria e straordinaria manutenzione relativa a tutte le apparecchiature installate (parcometri, casse automatiche, ecc.) e lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile – batterie, ecc.) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l'adeguamento e la sostituzione, a proprie spese, di quei parcometri che nel corso della gestione fossero asportati o messi fuori uso a causa di atti vandalici o diventassero comunque inservibili - inutilizzabili per qualsiasi altra ragione.

A fronte di guasti delle apparecchiature la concessionaria dovrà garantire un tempo d'intervento massimo di 12 (dodici) ore dalla notizia, pervenuta a mezzo fax o via e-mail, per le verifiche del mal funzionamento.

Fatto salvo l'obbligo d'intervento entro le 12 (dodici) ore dalla comunicazione o entro quelle minori offerte, il tempo massimo per il ripristino e/o sostituzione dovrà essere esplicitamente dichiarato nell'offerta tecnica e sarà valutato secondo le modalità di cui all'art. 15.

Il non rispetto dei tempi su indicati ed offerti, potrà comportare l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.

Ogni operazione effettuata relativa all'intervento dovrà essere verbalizzata in apposito report da trasmettere al Servizio Viabilità e Trasporti del Comune, comprensivo di data e ora d'inizio e sottoscritto dall'operatore.

La concessionaria dovrà assicurare regolari interventi di controllo sulla funzionalità e pulizia dei parcometri. Anche ogni operazione relativa a detti interventi dovrà essere verbalizzata con le modalità su indicate in apposito report, se richiesto dal medesimo Servizio.

Il livello massimo tollerabile di guasti per anno solare (esclusi quelli derivanti da atti vandalici o eventi eccezionali) relativamente a ciascun parcometro è di 50 (cinquanta) ore di fermo macchina, da computarsi all'interno dell'arco orario a pagamento dei giorni di servizio previsti. Il superamento di tale limite potrà comportare l'applicazione della penale prevista nell'art. 25.

Tuttavia, se nell'anno solare (12 mesi) le ore di fermo macchina documentate e accumulate da tutti i parcometri, e quindi valutate nel complesso, dovessero superare del 50% il massimo consentito, potrà essere avviata la procedura di risoluzione del contratto.

Qualora per motivi di pubblico interesse, si rendesse necessario lo spostamento di parte dei parcometri installati o comunque la gestione divenisse difficoltosa (ad es. per prolungati lavori, ecc.) la concessionaria dovrà procedere a rimuovere i parcometri interessati e ad installarli in altri luoghi in accordo con il Servizio Viabilità e Trasporti del Comune di Trecate.

Art. 7

APPRONTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

La ditta concessionaria, entro 3 (tre) mesi dall'efficacia del contratto, dovrà procedere al rifacimento dell'intera segnaletica orizzontale relativa alle aree di parcheggio a pagamento, sotto la direzione Servizio Viabilità e Trasporti del Comune di Trecate.

Gli stalli di sosta dovranno essere delimitati con segnaletica orizzontale; la profondità della fascia stradale da loro occupata dovrà essere pari a mt. 2,00 per la sosta longitudinale, pari a mt. 4,80 per la sosta inclinata a 45° e di mt. 5,00 per quella perpendicolare al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallo pari a mt. 2,00 per la sosta longitudinale con lunghezza pari a mt. 5,00; per la sosta trasversale la larghezza del singolo stallo dovrà essere pari a mt. 2,20. Sono fatte salve le misure degli spazi di manovra di cui al D.M. 5 novembre 2001.

In prossimità dei passi carrai dovrà essere garantita un'area di rispetto pari a mt. 1,00 prima e dopo il passo.

Dovrà altresì procedere al rifacimento (manutenzione ordinaria) della segnaletica orizzontale ogni 2 (due) anni ed ogni qual volta (manutenzione "straordinaria") se ne renda necessario. Gli interventi "straordinari" di manutenzione dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta dal Servizio Viabilità e Trasporti del Comune di Trecate

Dovrà, inoltre, procedere entro 48 ore dalla notizia, comunicata nelle medesime forme, al ripristino di eventuale segnaletica verticale abbattuta o comunque non più utilizzabile, indicante il pagamento e le tariffe oltre che gli orari.

Se non saranno rispettati tutti i tempi su indicati, l'Amministrazione Comunale potrà applicare le penali di cui all'art. 25.

La segnaletica orizzontale, verticale e complementare dovrà essere quella prevista e regolata dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92.

Art. 8

VERSAMENTO DEL CANONE

Al Comune concedente è dovuto, quale corrispettivo per la concessione dei servizi indicati nel presente capitolato, un canone fisso per la gestione dell'area "Centro Storico" e per il parcheggio a raso di Piazza Marconi, risultante dall'offerta percentuale presentata dalla ditta concessionaria.

La ditta concessionaria dovrà versare il canone annuo offerto in sede di gara alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate con versamento entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento con la causale **“Canone per la gestione del servizio di parcheggi a pagamento nel Comune di Trecate – dal al”**.

Qualora il Comune decidesse un aumento o diminuzione delle tariffe applicate all'utenza, o qualora per strategie viabilistiche decise dall'Amministrazione Comunale, intervenisse la necessità di incrementare o ridurre gli stalli di sosta, i canoni dovuti verranno conseguentemente rivisti in aumento o in diminuzione, così come previsto dall'art. 14, fermo restando quanto previsto dall'art. 12.

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento richiedere la documentazione analitica relativa agli incassi derivanti dal servizio e richiedere altresì di accedere ai parcometri al fine di controllare l'esattezza dei dati ed il regolare funzionamento delle apparecchiature.

L'Amministrazione si riserva di precisare ulteriormente le modalità di controllo degli incassi al momento della stipula del contratto per la gestione del servizio, anche in riferimento ad eventuali altre modalità di riscossione proposte dall'aggiudicatario.

Il versamento oltre i termini e la mancata presentazione della documentazione richiesta potranno comportare l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.

La ditta concessionaria è esonerata dal pagamento della Tassa/Canone per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche (D.Lgs. 507/93 e s.m.i.) sugli stalli, in quanto agisce quale mera sostituta del Comune concedente (Cassazione Sez. Trib., sentenza 19843 del 15/9/2009).

Art. 9

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

La ditta concessionaria dovrà provvedere al controllo sistematico e capillare della sosta nelle aree in concessione tramite congruo numero di ausiliari del traffico (minimo due), appositamente nominati con decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge n. 127/97.

L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra la ditta concessionaria ed il suo personale. E' fatto, comunque, obbligo alla concessionaria di trasmettere entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del personale tutta la documentazione afferente la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti.

Gli ausiliari del traffico dovranno possedere i requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

Sono a carico della concessionaria tutte le spese relative al vestiario, alla dotazione di strumenti e di materiale che deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento e quant'altro indispensabile per i controlli e la contestazione delle violazioni.

La modulistica, che dovrà essere conforme a quella utilizzata dal Comando di Polizia Municipale, sarà a carico della concessionaria.

La gestione dei verbali sarà effettuata dal Comando di polizia Municipale.

I verbali potranno essere anche redatti con sistemi informatici (computer palmari) compatibili con i sistemi informatici del Comando Polizia Municipale.

Il sistema informatico degli eventuali palmari (o altre strumentazioni di rilevamento dei divieti di sosta) deve garantire la tutela dei dati personali ai sensi del vigente T.U. sulla *privacy*, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed essere dotato di sistemi che garantiscano l'inviolabilità e la non manomissione degli stessi.

Nel caso la verbalizzazione venga effettuata "manualmente" con l'utilizzo di appositi verbali cartacei di accertamento, questi dovranno essere numerati progressivamente e contenuti in blocchi.

I blocchi (anch'essi numerati progressivamente) dovranno essere consegnati all'Ufficio preposto alla *data entry*, integri, e contenere l'originale di ogni verbale come da progressivo numerico.

L'utilizzo di sistemi informatici (palmari) per il rilevamento dei divieti di sosta, eventualmente inserito e proposto nel progetto tecnico di cui all'art. 15, sarà positivamente considerato in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

Le copie dei verbali di accertamento, o i dati informatici delle sanzioni elevate con palmari, dovranno essere consegnati giornalmente al Comando di Polizia Municipale. Saranno fatti salvi eventuali diversi accordi con il Comando stesso.

Il controllo capillare e sistematico delle aree soggette al pagamento dovrà essere garantito da un adeguato numero di ausiliari del traffico, da valutare tenendo conto sia dell'estensione territoriale delle zone a pagamento, sia dell'eventuale utilizzo di sistemi tecnologici di controllo remoto del pagamento e prendendo altresì in considerazione eventuali altre tecnologie proposte in sede di gara.

Le modalità di espletamento del servizio di controllo in maniera capillare e sistematica dovranno essere descritte nel progetto tecnico di cui all'art. 15, preferendo in ogni caso quelle provviste di sistemi operativi automatici di controllo dell'effettivo utilizzo dei parcheggi e del pagamento degli stessi, poiché semplificano le operazioni di verifica da parte degli accertatori e quindi consentono interventi sanzionatori mirati in loco.

La ditta concessionaria dovrà garantire, durante tutto l'arco dell'anno, il controllo mediante ausiliari del traffico per almeno **6 (sei) ore al giorno**.

La modulistica, le modalità operative e quant'altro relativo alla fase di accertamento delle violazioni e la gestione delle stesse, dovranno essere soggette a preventivo nulla osta del Comando di Polizia Locale.

Per il non rispetto delle condizioni previste nel presente articolo potranno essere applicate le penali di cui all'art. 25.

Art. 10

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SOSTA

Le forme di pagamento della tariffa della sosta richieste per l'espletamento del servizio sono:

- a mezzo monete presso i parcometri;
- tessere pre-pagate presso i parcometri;
- smart card o pagamento tramite app

Le forme di pagamento della tariffa della sosta aggiuntive dovranno essere dettagliatamente descritte nell'offerta tecnica e saranno valutate secondo le modalità di cui all'art. 15.

Art. 11

CARATTERISTICHE DELLE TESSERE

La ditta concessionaria, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, dovrà prevedere ed assicurare all'utenza un numero congruo di tessere a microchip pre-pagate. La rivendita delle stesse dovrà avvenire tramite gli ausiliari del traffico o esercizi pubblici.

Le stesse tessere devono avere caratteristiche tali da consentire il pagamento della tariffa presso i parcometri in modo agevolato, secondo le modalità e per le categorie di soggetti che l'Amministrazione Comunale individuerà con specifici provvedimenti.

Le caratteristiche, la quantità, le modalità di distribuzione e di programmazione delle tessere dovranno essere dettagliatamente riportate nell'offerta tecnica e saranno valutate secondo le modalità di cui all'art.17.

Art. 12

TARIFFE PER LA SOSTA

Tutte le tariffe che la ditta concessionaria dovrà applicare vengono individuate ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe valide per tutto il territorio cittadino come suddiviso nella tabella di cui all'art. 1, sono:

- Stalli del Centro Storico € 0,50/h, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, dal lunedì al sabato;
- Stalli parcheggio Piazza Marconi € 2,00/giorno, dalle 00.00 alle 24.00, dal lunedì alla domenica.

L'Amministrazione Comunale potrà aumentare o diminuire tutte le tariffe con conseguente rideterminazione del canone con i criteri indicati nel successivo art. 14.

Sono esentati dal pagamento di ogni somma per la sosta:

- i soggetti autorizzati ai sensi del vigente Codice della Strada;
- i soggetti disabili muniti di apposito contrassegno da esporre nel veicolo in uso;

Art. 13

VALORE DELLA CONCESSIONE - CANONE A BASE DI GARA

Il valore presunto della concessione, che deriva dal prodotto del numero degli stalli (174) per il ricavo lordo stimato da un utilizzo medio di ogni stallo durante la giornata, è previsto in circa € 163.000,00 annui, per un valore complessivo presunto per l'intera durata del servizio (6 anni) pari a € 978.000,00. In base all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'importo massimo stimato è quantificabile in € 1.141.000,00

La ditta concessionaria avrà l'obbligo di corrispondere al Comune un canone annuo.

Il canone fisso annuo posto a base gara per la sosta a pagamento è di € 70.000,00 (IVA esclusa) e, quindi, di complessivi € 420.000,00 al netto di IVA, in riferimento all'intera durata della concessione.

L'offerta dovrà essere tenuta ferma per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

I corrispettivi a favore della ditta affidataria del servizio corrispondono a tutto ciò che riscuoterà dalla gestione dello stesso, salvo l'importo dovuto a titolo di canone annuo proposto in sede di gara al Comune concedente.

I corrispettivi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri per l'esecuzione del servizio ed in generale per l'esatto adempimento contrattuale, anche se non espressamente indicati nel presente capitolato speciale e/o nel disciplinare di gara.

Art. 14

VARIAZIONE CANONE PER MODIFICHE POST- GARA DELLE TARIFFE E DEL NUMERO DEGLI STALLI (CLAUSOLA CONTRO L'INSORGENZA DI CONTENZIOSI)

Qualora dopo la gara venissero introdotte dal Comune variazioni alle tariffe e/o al numero degli stalli, il nuovo canone, al fine di evitare futuri contenziosi, sarà convenzionalmente rideterminato con i criteri di cui ai prospetti sottoriportati:

A. Ipotesi di variazione tariffa oraria sosta veicoli

Rideterminazione convenzionale del canone annuo:

$$\frac{\text{Canone di aggiudicazione} \times \text{nuova tariffa}}{\text{vecchia tariffa}}$$

B. Ipotesi di variazione numero di stalli

Rideterminazione convenzionale del canone annuo:

$$\frac{\text{Canone di aggiudicazione} \times \text{nuovo n. di stalli}}{\text{vecchio n. stalli}}$$

Resta inteso che ogni variazione avrà decorrenza dal mese successivo a quello in cui sarà introdotta e che, limitatamente al caso di variazione del numero degli stalli, essa non opererà fino al 10% di aumento o diminuzione del numero complessivo degli stalli posti in gara.

Art. 15 NORME SUL PERSONALE

La ditta concessionaria è tenuta ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni normative concernenti gli obblighi di contribuzione, il trattamento economico, assicurativo e fiscale.

Per quanto concerne gli ausiliari del traffico, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente assunti con rapporto di lavoro subordinato.

Gli ausiliari dovranno partecipare, o aver già partecipato, ad apposito corso di formazione iniziale della durata di un minimo di 24 (ventiquattro) ore, tenuto da personale esperto in materia di Codice della Strada e dovranno sostenere un esame finale d'idoneità, espletato da una commissione presieduta dal Comandante della Polizia Municipale o un suo delegato.

I corsi dovranno prevedere lo studio:

- delle normative del Codice della Strada di diretta competenza degli ausiliari del traffico;
- i reati contro la pubblica amministrazione;
- deontologia professionale (analoga al dipendente pubblico).

I costi per i corsi e l'esame finale sono a carico esclusivo della concessionaria.

Gli ausiliari dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento, esposta in modo ben visibile durante il servizio e di uniforme (vestiario) che ne consenta una facile individuazione e sia conforme alle norme vigenti in materia di lavoro nelle aree interessate dalla circolazione veicolare.

Le uniformi degli ausiliari, inoltre, che non dovranno generare confusione con quelle della Polizia Locale o delle altre Forze di Polizia o con le uniformi dei dipendenti Comunali, dovranno essere preventivamente approvate dal Comando della Polizia Locale.

La dotazione minima degli ausiliari (abbigliamento ed accessori) viene individuata nel seguente materiale:

- giubbotto invernale riportante sul retro la scritta "*Ausiliario del traffico*";
- berretto, riportante la scritta "*Ausiliario del traffico*";
- borsello;
- giubbotto estivo riportante sul retro la scritta "*Ausiliario del traffico*";
- polo riportante sul retro la scritta "*Ausiliario del traffico*";

E' vietata l'apposizione di scritte pubblicitarie sulle uniformi degli ausiliari del traffico, tranne il nominativo della ditta concessionaria.

Tutti gli ausiliari dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

Hanno il dovere di comportarsi con correttezza nei confronti degli utenti e in generale del pubblico.

Il Comando di Polizia Locale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti da parte degli ausiliari del traffico, con potere di segnalare ogni eventuale carenza alla direzione della concessionaria per gli adempimenti di competenza conseguenti.

La concessionaria si obbliga a richiamare, e nei casi più gravi a sostituire, gli ausiliari che abbiano manifestato un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.

La concessionaria avrà l'obbligo di nominare un Responsabile del Servizio quale unico interlocutore con l'Amministrazione Comunale in riferimento alla gestione del servizio sul territorio.

Gli Uffici del Comune referenti per il Responsabile di cui sopra sono:

- Comando di Polizia Locale, limitatamente al servizio di rilevamento delle violazioni e di gestione operativa degli ausiliari del traffico;

- Servizio Viabilità e Trasporti, per la gestione di tutti gli ulteriori aspetti relativi al servizio (ad es. gestione e manutenzione dei parcometri, *report*, ufficio al pubblico, contabilizzazione, fatturazioni, segnaletica, rispetto della normativa, rispetto degli obblighi contrattuali, rispetto della Carta della Qualità del Servizio – in collaborazione con il Comando se riguarda la condotta degli ausiliari, *etc.*).
Si richiama, infine, la legge n. 127/97 istitutiva della figura professionale dell'ausiliare del traffico, la circolare n. 300/A/26467/110/26 del 25/09/1997 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – che precisa i suoi limiti e funzioni, nonché l'art. 68 della L. n. 488 del 23/12/1999 che conferisce allo stesso ulteriori mansioni.

Art. 16 GESTIONE DELLA SICUREZZA

La ditta concessionaria dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro. Tutte le relative spese di gestione, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI) e per la sua formazione, sono a carico della stessa.

Art. 17 GARANZIE

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché per l'applicazione di eventuali penali, salvo il risarcimento del maggior danno, la ditta affidataria deve costituire una **cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale**, ossia dell'importo complessivo corrispondente al canone annuo offerto in gara moltiplicato per gli anni di durata della concessione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Dovrà essere valida per l'intera durata della concessione e fino al suo svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito esclusivamente con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia deve espressamente prevedere le seguenti condizioni **a pena di decadenza dell'affidamento**:

- 1) rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
- 2) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
- 3) impegno da parte del fideiussore a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, entro 15 (quindici) giorni, senza alcuna riserva.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, la ditta aggiudicataria del servizio, se sarà in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruirà del beneficio della riduzione della cauzione del 50%. Per poter presentare la cauzione definitiva dimezzata nell'ammontare, **la ditta dovrà allegare alla garanzia la certificazione di qualità (o copia conforme all'originale del certificato in corso di validità, con riportata dicitura circa il possesso di idoneo requisito di qualità).**

La concessionaria, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale per l'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa. In caso di mancato reintegro, previa costituzione in mora, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 18
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa derivare dall'esecuzione del servizio *de quo*.

Ogni responsabilità, infatti, è a totale ed esclusivo carico della ditta concessionaria. In particolare, l'Amministrazione resta esente da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dipendente della ditta concessionaria, agli utenti del servizio e in generale a terzi.

La concessionaria s'impegna a garantire che i servizi siano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente, a cose o a terzi.

Ogni eventuale richiesta di risarcimento di terzi per danneggiamenti alle proprie autovetture in sosta sarà gestita e, in ogni caso, a carico della ditta concessionaria, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.

La concessionaria dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione R.C.T./O, comprendente la garanzia di responsabilità civile a favore di terzi e del Comune di Vittorio Veneto, nonché per furto e incendio dei parcometri e altre attrezzature, di durata pari a quella della concessione con massimale pari ad almeno €. 1.500.000,00.

La stipula della polizza assicurativa, comunque, non libera la concessionaria dalle responsabilità, avendo mero scopo di ulteriore garanzia.

Art. 19
OBBLIGHI GENERALI DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La ditta concessionaria ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla *privacy* e sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Dovrà altresì rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il proprio personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa.

In particolare, varranno le seguenti condizioni:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/03 la ditta concessionaria viene designata Responsabile del trattamento dati di cui al presente incarico;
- in quanto tale darà esecuzione agli obblighi derivanti dal D.Lgs 196/03;
- procederà alla verifica ed all'aggiornamento degli incaricati al trattamento dei dati personali.

La concessionaria s'impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel contratto, nei suoi Allegati e negli atti richiamati nelle premesse;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO 9001:2008 vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, nonché a rispettare quanto disposto dalla Carta della Qualità del Servizio;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Comunale di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto e nella Carta Qualità;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) relativamente al servizio di controllo e accertamento delle violazioni, osservare tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comando di Polizia Locale;
- f) relativamente al servizio di gestione delle aree soggette a parcheggio a pagamento, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di

custodia, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Servizio Viabilità e Trasporti del Comune di Trecate;

- g) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni intervenute nella propria struttura organizzativa, indicando analiticamente i nominativi dei nuovi responsabili;
- h) sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) rispettare, anche nell'espletamento di eventuali ed accessori lavori richiesti per la gestione del servizio e per la fornitura indicata nel presente capitolato, tutte le normative applicabili vigenti e obbligatorie;

j) versare tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del contratto di concessione. La concessionaria si obbliga a consentire all'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e della Carta Qualità, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Comunale.

Si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

Si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutti i propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, tenendo presente le località di svolgimento delle attività, nonché di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis, e art. 81, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La concessionaria, a mezzo del proprio Responsabile verso l'Amministrazione Comunale, dovrà:

- curare il coordinamento di tutte le operazioni verificandone i tempi e le modalità nel rispetto del presente contratto;
- procedere all'aggiornamento e verifica degli incarichi per il trattamento dei dati personali, comunicando altresì le singole determinazioni all'Amministrazione Comunale.

Art. 20

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Al Comune di Trecate faranno carico i seguenti oneri ed obblighi:

- 1) il rilascio di atto di concessione ad oggetto le aree di sosta di cui al presente capitolato;
- 2) la consegna degli impianti, attrezzature, beni strumentali già esistenti, ceduti dal precedente concessionario della sosta nel caso ve ne fossero;
- 3) l'attribuzione della qualifica di accertatore/ausiliario della sosta ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, al personale all'uopo assunto dalla ditta.

Art. 21

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

E' vietata alla concessionaria la cessione del contratto.

E' ammessa la sub-concessione parziale in particolar modo per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Qualora la ditta concorrente intenda avvalersi dell'istituto della sub-concessione, dovrà indicare, all'atto dell'offerta, la parte di fornitura/servizio che intende sub-concedere.
La sub-concessione è regolata dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 22 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

A tal fine dovrà essere fornita in sede di gara da parte del concorrente, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista dal suddetto art. 49 e precisamente:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che lo stesso intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, specificando per quali requisiti, fra tutti quelli necessari per la partecipazione alla gara, tale istituto viene applicato e indicando l'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte anche di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesti che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- copia autentica o originale del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, oppure in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente in esso, dal quale discendano i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Art. 23 PENALI

Per eventuali inadempienze contrattuali da parte della Concessionaria, **che non comportino per la loro gravità la risoluzione del contratto**, si applicheranno le penali qui di seguito analiticamente indicate:

Articolo di riferimento	Motivazione inadempimento	Penale
Art. 3	Inosservanza temine per la predisposizione della Carta della Qualità del Servizio	€. 100,00 per ogni giorno di ritardo

Art. 3	Ingiustificata sospensione o abbandono del servizio	€. 150,00 al giorno
Art. 4	Mancata collaborazione nella fase di subentro del nuovo gestore al termine della concessione	€. 2.000,00
Art. 6	Mancato rispetto della tempistica di intervento e di ripristino/sostituzione in caso di guasto delle apparecchiature e superamento limite massimo annuale di fermo macchina (50 ore) per ciascun parcometro	€. 100,00 per ogni violazione
Art. 7	Mancato rispetto della tempistica per la segnaletica: - 2 mesi dall'efficacia del contratto per il rifacimento dell'intera segnaletica orizzontale; - 2 anni per la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale - 30 gg. dalla richiesta della U.O. Strade per interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale - 48 ore per il ripristino di segnaletica verticale abbattuta o non più utilizzabile	€. 100,00 per ogni giorno di ritardo
Art. 8	Mancato versamento della rata trimestrale del canone entro i termini previsti	€. 100,00 per ogni giorno di ritardo
Art. 8	Mancato invio della documentazione analitica richiesta relativa agli incassi derivanti dal servizio	€. 50,00 per ogni violazione
Art. 9	Inosservanza dei termini di consegna dei verbali di accertamento € 50,00 per ogni giorno di ritardo	
Art. 9	Inosservanza delle norme relative al controllo anche con riferimento al mancato rispetto del numero di ore giornaliere degli ausiliari da adibire al servizio	€. 200,00 per ogni violazione

Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate alla ditta concessionaria dal Responsabile del Settore di Polizia Municipale in forma scritta mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione la Concessionaria dovrà far pervenire al Responsabile scritti difensivi atti a dimostrare l'insussistenza della violazione ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità.

In assenza di scritti difensivi, ovvero qualora questi non vengano accolti perché ritenuti insufficienti e/o carenti sia in fatto che in diritto, il responsabile applicherà la penale prevista dal presente articolo, indicando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per il pagamento della stessa.

Il provvedimento di irrogazione della penale è inviato alla concessionaria mediante raccomandata A.R.. Scaduto il termine senza che la concessionaria abbia proceduto al pagamento, il Responsabile escuterà quota parte dalla cauzione definitiva.

Art. 24

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata A.R. alla ditta concessionaria nei seguenti casi:

1. rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Trecate;
2. disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
3. impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
4. infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
5. qualora nell'anno solare (12 mesi) le ore di fermo macchina documentate e accumulate da tutti i parcometri, e quindi valutate nel complesso, dovessero superare del 50% il massimo consentito, corrispondente a 50 ore per ogni singolo parcometro;
6. gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
7. mancata presentazione di ogni eventuale documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
8. nel caso in cui sia stata riscossa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine assegnato dall'Amministrazione;
9. mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
10. mancato rispetto del divieto di sub-concessione totale e/o parziale del servizio oggetto della concessione, salvo quanto previsto dall'art. 23 del presente capitolato;
11. fallimento dell'impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
12. allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
13. allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
14. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
15. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti dalla stessa.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del servizio all'impresa che segue immediatamente dopo l'aggiudicataria in graduatoria.

Art. 25 REVOCA

Il Comune potrà sempre revocare la concessione per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse

pubblico originario, secondo quanto previsto dall'art. 21-*quinques* della L. n. 241/1990 e s.m.i., con preavviso di 6 (sei) mesi, se non ricorrono motivi di estrema urgenza, e salvo indennizzo.

Art. 26

RISCHI DA INTERFERENZE

Ai fini della valutazione dei rischi da interferenze connessi alla concessione, si fa presente che lo svolgimento del servizio stesso non comporta interferenze con il personale del Comune concedente, fatta eccezione per gli ausiliari del traffico che svolgono quotidianamente attività intellettuale presso il Comando di Polizia Locale per la quale non sono previsti rischi particolari. Gli oneri connessi all'eliminazione delle interferenze sono pertanto nulli.

Art. 27

FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa a quanto contrattualmente stabilito sarà risolta esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria competente secondo le normative vigenti. La concessionaria si obbliga ad assicurare la gestione del servizio anche in corso di causa.

Art. 28

REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e l'aggiudicatario dovrà sottoscriverlo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese di registrazione dello stesso, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 29

NORME FINALI E DI RINVIO

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale concedente tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal su indicato Decreto.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 30

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante ed essenziale del presente capitolato di servizio i seguenti allegati:
Allegato A – Planimetria aree di sosta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE-VIABILITA'-TRASPORTI
Dott. Edgardo Zanotti